

*Inammissibilità prima facie della domanda di
sovraindebitamento*

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015. Giudice D'Aquino.

**Sovraindebitamento - Inammissibilità della proposta -
Valutazione al momento del deposito**

L'ammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere valutata al momento in cui la stessa viene depositata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi.

**Sovraindebitamento - Inammissibilità della proposta -
Valutazione anticipata al momento della domanda di nomina
dell'organismo - Elementi valutabili prima facie**

Ove elementi di inammissibilità della proposta emergano prima facie dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e tali elementi non siano idonei a mutare sino al momento del deposito della proposta, l'inammissibilità può essere rivelata immediatamente dal giudice designato anche solo nell'ottica di rilevare l'inammissibilità della nomina dell'organismo, in quanto apparirebbe contrario ed antieconomico gravare di costi il ricorrente per una attività che non potrebbe essere oggetto di esame da parte del giudice.

**Sovraindebitamento - Imprenditore individuale assoggettabile
al fallimento - Inammissibilità della domanda**

Non è ammissibile la domanda di sovraindebitamento proposta da imprenditore individuale assoggettabile al fallimento in ragione delle soglie quantitative previste dall'articolo 1 legge fall. e non sia ancora decorso l'anno di cui all'articolo 10 legge fall.

**Sovraindebitamento - Istanza di designazione del
professionista - Istanza di sospensione di procedure esecutive
pendenti - Mancato deposito del piano - Inammissibilità**

Sono inammissibili le istanze di designazione del professionista di cui all'articolo 15, comma 9, legge n. 3 del 2012, in conformità della indicazione del ricorrente, nonché l'istanza di sospensione di eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti, che vengano formulate prima del deposito del piano da parte dell'organismo di composizione della crisi designato dal giudice.
sovraindebitamento 15

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Giudice Designato dr. F. D'Aquino

Visto il ricorso depositato da PAPAGNA ELIO in data 8.10.2015, con cui l'istante dichiara di trovarsi in una situazione di indebitamento come definito dall'art. 6 l. 3/12 e s.m.;

considerato che il ricorrente dichiara di essere imprenditore non assoggettabile a fallimento e di rivestire lo *status* di consumatore;

considerato che l'istante chiede nominarsi un organismo di composizione delle crisi ex art. 15, comma 9, l. 3/12;

considerato che l'istante suggerisce la designazione (ciò intendendosi l'espressione "chiede di procedere alla nomina del") di un professionista già individuato e designato dal ricorrente (Dott. Paolo Sebastianelli) o, in subordine, di altro professionista;

considerato che l'istante chiede sospendersi ex art. 12-bis comma 2 l. 3/12 la procedura esecutiva mobiliare n. 3847/15 RGE Trib. Milano con udienza di assegnazione tenutasi il 29.04.2015 (e pertanto esaurita), nonché chiede di poter depositare tutta la documentazione nonché la proposta di piano e la relazione predisposta da "OCCertifica stp a cui è seguita successiva attestazione di fattibilità rilasciata dal dott. Paolo Sebastianelli";

considerato che, a termini dell'art. 7, comma 2, lett. a) l. 3/12, la proposta non è ammissibile ove il ricorrente sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/12, come nel caso in cui il ricorrente sia soggetto alla procedura di fallimento e di concordato preventivo (art. 1, comma 2, l.f.);

considerato che, propriamente, il momento in cui deve essere valutata l'ammissibilità della proposta è quello nel quale detta proposta, con l'ausilio dell'Organismo di composizione delle crisi, viene depositata (art. 7, comma 1, l. 3/12 e s.m.);

ritenuto, peraltro, che ove tali elementi emergano *prima facie* dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di nomina dell'organismo (istanza propedeutica al deposito della proposta e ai conseguenti provvedimenti inibitori delle procedure espropriative in corso) e non siano idonei a mutare sino al momento del deposito della proposta medesima, tale inammissibilità possa essere rilevata immediatamente dal giudice designato, sia pure finalizzato tale rilievo al propedeutico rilievo dell'inammissibilità della nomina dell'Organismo di composizione delle crisi, in quanto apparirebbe al contrario antieconomico gravare di costi il ricorrente per una attività che non potrebbe essere oggetto di esame da parte del giudice;

considerato che il ricorrente ha rivestito lo *status* di imprenditore individuale, cancellato in data 5.11.2014 (e, quindi, ove soggetto non rientrante nelle soglie di cui all'art. 1, comma 2, l.f., assoggettabile a fallimento sino al 5.11.2015) e che, pertanto, ove non ricorrano le soglie di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, l.f., è tutt'ora imprenditore assoggettabile a dichiarazione di fallimento;

considerato che parte ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli anni 2012, 2013, 2014 e che, alla luce della documentazione prodotta, risulta che il predetto:

1. nell'anno 2012 ha realizzato ricavi (volume d'affari) per Euro 801.029,00 e un attivo patrimoniale di Euro 444.222,00;
2. nell'anno 2013 ha realizzato ricavi per Euro 387.461,00 e un attivo patrimoniale di Euro 407.123,00;

considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato domanda di sovraindebitamento quando ancora lo stesso è assoggettabile a fallimento in quanto non ricorrono nei suoi confronti le soglie quantitative di cui all'art. 1, comma 2, l.f. e non è ancora decorso l'anno di cui all'art. 10 l.f. e che, pertanto, la domanda è inammissibile a termini dell'art. 7, comma 2, lett. a) l. 3/12;

considerato, in ogni caso, che i requisiti di ammissibilità vanno stabiliti al momento del deposito della domanda di designazione dell'OCC, posto che è a tale data che il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 6 e 7 l. 3/12;

considerato che tale profilo rende superfluo l'esame delle ulteriori istanze, ben peraltro dovendosi predicare l'inammissibilità della designazione del professionista di cui all'art. 15, comma 9, l. 3/12 in conformità della indicazione del ricorrente (trattandosi di organismo terzo che prescinde dalla designazione della parte), nonché dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare (peraltro già conclusa), posto che una simile istanza può essere presa in esame solo ove venga depositato il piano da parte dell'OCC designato dal giudice;

P.Q.M.

Visto l'art. 7 l. 3/12, dichiara inammissibile l'istanza in data 8.10.2015.
Si comunichi.

Milano, 13 ottobre 2015